

Statuti *degli* **organismi** **di partecipazione**



DIOCESI DI CREMA

Il nuovo TORRAZZO

Supplemento gratuito n° 30 a
Il Nuovo Torrazzo n° 37 di sabato 1 ottobre 2011
Direttore responsabile
GIORGIO ZUCHELLI

Registrazione del Tribunale di Crema n. 18 del 02-01-1965

Direzione, redazione e amministrazione:

via Goldaniga 2/A - 26013 Crema - Casella Postale 1/A Tel. 0373 256350 - Fax 0373 257136
C.C. postale 10.35.1260 - CCIAA Cremona 119560

Progetto grafico: Il Nuovo Torrazzo

Tipografia: Industria Grafica Editoriale Pizzorni, via Castelleone 152 Cremona - Tel. 0372 471004 - 471008



Associato all'USPI
Unione Stampa
Periodica Italiana



Membro della FISC
Federazione Italiana
Settimanali Cattolici



Questo fascicolo, che affido alla riflessione comune, è frutto di un confronto con l'esperienza vissuta in questi anni dai nostri organismi di partecipazione: i Consigli pastorale parrocchiale, zonale, diocesano e il Consiglio presbiterale.

In vista di un rinnovo dei diversi organismi di partecipazione, prevista nei prossimi mesi, è emersa l'esigenza di apportare qualche modifica là dove si sono avvertiti limiti strutturali o organizzativi, aggiornando alle attuali esigenze gli statuti già in uso. In questo modo è più facilitata la possibilità di rendere ogni incontro veramente collegiale, frutto dell'impegno e dell'apporto creativo di tutti, così che nella comunità cristiana, presbiteri e laici insieme, ma ciascuno nella specificità della propria testimonianza, si sentano responsabili della comunione e della missione della Chiesa.

Le modalità di partecipazione ai vari consigli non sono costrette necessariamente dentro uno schema prefissato, ma è pure necessario che, per un andamento ordinato, queste norme diventino un solido punto di riferimento.

Ciò che più conta è soprattutto la convinzione che i vari consigli sono da considerarsi come una risorsa, perché offrono la possibilità di un'effettiva partecipazione alla vita della comunità cristiana, pur nella varietà dei doni e dei compiti: condizione fondamentale per una vera pastorale di comunione.

Nella mia Nota pastorale sull'educazione, *Seguire Gesù, maestro di vita*, mi sono soffermato sul valore dei diversi consigli definendoli "prima forma di presenza attiva e responsabile nella Comunità cristiana"¹. Ho richiamato il compito principale di un consiglio pastorale, che è quello di "crescere in una reale sintonia con la pastorale della Chiesa locale", nell'attento ascolto dei problemi e delle proposte emergenti dalla situazione locale.

I diversi consigli pastorali vogliono aiutare la Comunità cristiana ad essere una presenza viva e profetica sul territorio, per essere capaci di accogliere le sfide che il contesto culturale e sociale pone alla fede cristiana oggi. Per questo è necessario educarsi a un rispettoso reciproco ascolto, a una capacità di vero discernimento, a un maturo dialogo, per aiutare i battezzati a vivere la fede come “servizio d’amore” soprattutto nei confronti di quanti, anche non credenti o non praticanti, vivono accanto a noi e si attendono da ciascuno di noi e dalle nostre comunità cristiane una testimonianza esemplare di vita buona.

Concludo offrendo alla meditazione comune questo testo di un Padre della Chiesa, con l’augurio di trarre da esso luce e forza per vivere, oggi, il dono della comunione: *“Voi non dovete avere col vostro Vescovo che un solo e stesso pensiero: d’altronde è ciò che già fate. Il vostro venerabile presbiterio, veramente degno di Dio, è unito al Vescovo come le corde alla lira, ed è così che, dal perfetto accordo dei vostri sentimenti e della vostra carità, s’innalza a Gesù Cristo un concerto di lodi. Ciascuno di voi entri dunque in questo coro; allora nell’armonia della concordia, attraverso l’unione stabilita, voi prenderete il tono di Dio, e canterete tutti a una sola voce, con la bocca di Gesù Cristo, le lodi del Padre che vi ascolterà e, dalle vostre opere buone, vi riconoscerà per le membra di suo Figlio. È dunque vostro vantaggio di mantenervi in una unità irreprensibile; è con questo che voi godrete di una costante unione con Dio stesso”*².

+ Vescovo Oscar
+ Oscar Cantoni, vescovo

Crema, 14 settembre 2011
Festa della Esaltazione della Santa Croce

¹ *Seguire Gesù, maestro di vita*, prima tappa (2011-2012), pag 92.

² S. IGNAZIO D’ANTIOCHIA, *Lettera agli Efesini*, 4.

Prot. N. 72/11

Vista la necessità di adattare gli Statuti degli Organismi diocesani di partecipazione alle mutate situazioni e scelte pastorali;

preso atto delle modifiche intervenute nel frattempo agli Statuti vigenti ed approvate a suo tempo dal Vescovo diocesano;

sentite le motivazioni e le integrazioni presentate dalla Commissione di revisione, a questo scopo istituita e che ha lavorato negli scorsi mesi presentandomi le proprie considerazioni;

con il presente atto
in data odierna

PROMULGO
gli Statuti degli Organismi diocesani di partecipazione

nella loro stesura rinnovata e rivista, allegata come parte integrante al presente decreto e

STABILISCO

che essi siano subito applicati alle imminenti elezioni.

Crema, 26 settembre 2011

✠ *Oscar Cantoni, Vescovo*

Don Alessandro Vagni, Cancelliere

Statuto del

Consiglio Presbiterale Diocesano (CPrD)

Costituzione e natura

1. È costituito nella Chiesa che è in Crema il Consiglio presbiterale a norma del Codice di Diritto Canonico (cann. 495-501). Esso rappresenta l'intero presbiterio diocesano formato dal Vescovo con tutti i suoi presbiteri.
2. Il Consiglio Presbiterale Diocesano è la manifestazione istituzionale della comunione gerarchica tra il Vescovo e il suo presbiterio che, per il Sacramento dell'Ordine Sacro, partecipa allo stesso e unico Sacerdozio e Ministero del Vescovo e quindi, anche se in grado subordinato, al suo triplice munus di santificatore, guida e maestro. (Direttorio Pastorale dei Vescovi n. 203) Esso interpreta, secondo lo spirito della comunione ecclesiale, quei valori umani che permeano la convivenza comunitaria, come la stima, il dialogo, la fraternità, la collaborazione; ed è luogo nel quale i presbiteri, stimolati dalla carità pastorale, elaborano proposte sempre più aggiornate per la missione.
3. Esso ispira la sua attività ai documenti conciliari *Presbyterorum Ordinis* n. 7, e *Christus Dominus* n. 27; al Motu Proprio *Ecclesiae Sanctae* n. 15; all'Esortazione Apostolica Post-sinodale *Pastores Dabo Vobis*, alle indicazioni

della CEI e agli orientamenti diocesani riguardanti il presbiterio.

4. Sono membri del Consiglio Presbiterale Diocesano: il Vescovo e il Vicario Generale;

per diritto d'ufficio: un rappresentante del Capitolo della Cattedrale, il Rettore del Seminario vescovile, i Delegati Vescovili, i Vicari di Zona, il Presidente dell'IDSC;

per elezione del presbiterio: 3 parroci, 3 coadiutori, 3 sacerdoti addetti ad altre mansioni;

per designazione degli Istituti Religiosi: 1 religioso;

per nomina vescovile: 2 sacerdoti.

per cooptazione: fino a 2 sacerdoti.

5. I membri del CPrD ordinariamente non possono essere allo stesso tempo membri del CPD, eccetto quelli che vi appartengono per diritto d'ufficio e non dovranno essere rieletti per il terzo mandato consecutivo (can. 501 e Sinodo dioc. 179)

6. Tra i membri eletti nel CPrD, il Vescovo, a norma del can. 502, liberamente sceglie alcuni sacerdoti i quali compongono il Collegio dei Consultori diocesani (CoCo). Tale Collegio ha i seguenti compiti, individuati dal diritto universale:

- coadiuvare il Vescovo in alcune decisioni di particolare rilevanza relative all'amministrazione dei beni temporali della diocesi, esprimendo il proprio consenso nei casi in cui è richiesto anche quello dei Consultori oltre a quello del CDAE;
- esprimere il parere per la nomina o la rimozione dell'Economo diocesano (can. 494, §.1);

- esprimere il parere per l'imposizione di una tassa straordinaria;
- esprimere il parere per stabilire i limiti della straordinaria amministrazione (can. 1277);
- in caso di sede vacante o impedita, eleggere quanto prima l'Amministratore diocesano (a norma dei cann. 419; 421, §.1; 422) e dare a quest'ultimo il consenso qualora egli debba porre atti di particolare rilevanza (secondo i cann. 272; 485; 1018, §.1,2°);
- ai compiti di cui sopra, per il CoCo della nostra Diocesi si aggiunge quella di esprimere al Vescovo il parere per le nomine dei Parroci.

Compiti

7. Il CPrD è come il senato del Vescovo e ha il compito di coadiuvarlo nel governo della diocesi, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione del popolo di Dio a lui affidato (can. 495).

Il CPrD ha solamente voto consultivo; il Vescovo lo ascolta negli affari di maggiore importanza, ma ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto (can. 500).

8. Al CPrD spetta:

a) Trattare con grande diligenza i problemi attinenti il governo della diocesi che il Vescovo sente la necessità di sottoporre al suo esame per essere confortato dal parere e dalla corresponsabilità del presbiterio nell'esercizio della propria potestà esecutiva.

b) Farsi carico della pastorale diocesana per quanto di sua competenza:

- collaborando con il CPD per la predisposizione del piano pastorale;
 - trattando in seduta congiunta col CPD problemi e scelte di particolare importanza;
 - affrontando in proprio tematiche pastorali con un approccio e per un contributo specificamente presbiterale.
- c) Seguire i problemi che riguardano la vita dei presbiteri:
- proponendo iniziative atte a rendere la vita sacerdotale conforme a Cristo Pastore e rispondere alle necessità degli uomini;
 - promuovendo la comunione presbiterale nel dialogo fraterno e la piena collaborazione dei presbiteri col Vescovo;
 - prendendosi cura degli aspetti spirituali, culturali, sociali ed economici della vita del clero.
- d) Eleggere:
- 2 membri nella Commissione per la Formazione Permanente del clero;
 - 1 membro del Consiglio d'Amministrazione dell'IDSC e 1 membro del relativo Collegio dei Revisori dei Conti;
 - 1 membro per la Commissione della solidarietà del clero;
 - 1 per il consiglio di amministrazione del seminario;
 - 1 per la Caritas.
9. Nell'attuazione dei compiti alle lettere a - b - c il CprD può avvalersi della collaborazione delle Commissioni permanenti e/o gruppi di studio.
10. In forza della responsabilità assunta e della fraternità sa-

cerdotale e anche per una efficace metodologia di lavoro i membri del CPrD sono impegnati a:

- una diligente preparazione personale sui temi da affrontare;
- una previa consultazione e successiva informazione dei confratelli da attuare preferibilmente nelle zone pastorali;
- realizzare nelle riunioni un clima di comunione responsabile con i confratelli e il Vescovo, pur nell'apporto pluralista, con la franchezza di proposte anche alternative nel momento della ricerca, congiunta alla piena disponibilità all'accoglienza delle conclusioni e direttive. (Sinodo 178)

Articolazione

11. Presidente del CPrD è il Vescovo che determina i temi da trattare e lo presiede. In sua assenza lo sostituisce il Vicario Generale o un delegato del Vescovo nominato di volta in volta (can. 500).
12. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Vescovo, il Vicario Generale, il Delegato Vescovile per la Pastorale, due membri eletti dal CPrD, il segretario.

Il Consiglio di Presidenza ha il compito di:

- coordinare il lavoro del Consiglio predisponendo un piano annuale, la metodologia di lavoro, la frequenza e i tempi di convocazione da sottoporre all'approvazione dello stesso;
- valutare le proposte circa la trattazione di argomenti specifici;
- assegnare lo studio di un argomento a una commissione o a un gruppo di studio;

- stabilire la data di convocazione del Consiglio e predisporre l'o.d.g..
13. Il segretario, nominato dal Vescovo, ha il compito di:
- preparare e diffondere gli avvisi di convocazione del Consiglio e verbalizzare le riunioni;
 - moderare, con i membri della Presidenza, i lavori del Consiglio;
 - pubblicare le conclusioni, dopo l'approvazione dell'Ordinario e conservare l'archivio.
14. Possono proporre alla Presidenza argomenti per l'o.d.g.:
- uno o più membri del CPrD;
 - i sacerdoti delle zone tramite il Vicario Zonale;
 - le commissioni permanenti.
15. Il Consiglio Presbiterale si riunisce, durante l'anno pastorale, in seduta ordinaria trimestrale.
16. Il Consiglio è valido quando è presente la maggioranza dei suoi membri (metà più uno).
- Esso esprime il suo voto, ordinariamente, a maggioranza dei presenti, con votazione palese, eccetto il caso di votazione di persone (scheda segreta).
- In materia di particolare importanza, previa comunicazione ai membri, perché la votazione sia valida si esige che la maggioranza raggiunga i 2/3 dei componenti il Consiglio
- Spetta al Vescovo dare valore esecutivo alle deliberazioni del Consiglio.

Durata

17. Il Consiglio Presbiterale dura in carica 5 anni. Alla scaden-

za tutti i membri decadono, anche se entrati a far parte successivamente all'inizio del quinquennio.

18. Il Consiglio Presbiterale decade per la “sede vacante”.
19. I membri per diritto d'ufficio decadono automaticamente col venir meno del loro incarico e vengono sostituiti dai loro successori;
i membri eletti decadono nel caso che si trasferiscano fuori diocesi o passino a servizio pastorale differente da quello per il quale furono eletti;
tutti decadono qualora rimangano assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

Norme per la elezione del Consiglio Presbiterale

20. Ogni sacerdote riceverà, con la lista dei sacerdoti eleggibili residenti in diocesi, la scheda per la votazione di 1° grado.
Voterà: 3 Parroci - 3 Coadiutori - 3 Sacerdoti addetti ad altre attività pastorali.
21. Entro la data fissata i Sacerdoti dovranno aver depositato in Curia la propria scheda.
22. Fatto lo spoglio da parte del Segretario del Consiglio Presbiterale e alla presenza di due scrutatori, verrà inviata ad ogni Sacerdote una nuova scheda contenente i nominativi di: 6 Parroci - 6 Coadiutori - 6 Sacerdoti addetti ad altre attività pastorali, che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella votazione di 1° grado.
Tra questi, ogni sacerdote voterà: 2 Parroci - 2 Coadiutori - 2 Sacerdoti addetti ad altre attività pastorali e depositerà in Curia la scheda della seconda votazione.

23. Scaduto il tempo della presentazione della scheda, alla presenza degli stessi scrutatori, il Segretario del Consiglio Presbiterale procederà allo scrutinio.
Risulteranno eletti i primi 3 Parroci - 3 Coadiutori - 3 Sacerdoti addetti ad altre opere, che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
24. A parità di voti, vale il criterio dell'anzianità.
25. Modifiche al presente Statuto possono essere proposte e discusse all'interno del Consiglio stesso e le conclusioni vengono affidate al Vescovo affinché, a norma del can. 496, le approvi oppure le respinga.
26. Per quanto non è contemplato nel presente statuto, si applicano le norme del Diritto Canonico.

Statuto del

Consiglio Pastorale Diocesano (CPD)

Costituzione e natura

1. È costituito dal Vescovo nella Chiesa che è in Crema il Consiglio Pastorale Diocesano a norma del Codice di Diritto Canonico (can. 511).
2. Esso è espressione della comunione di tutto il popolo di Dio nella Chiesa locale, strumento di crescita della medesima, organismo di partecipazione e corresponsabilità nello svolgimento della sua missione (can. 208 e *Lumen Gentium* 33-37). Ha competenza in ordine a tutti i problemi riguardanti la pastorale diocesana ed è sede nella quale, attraverso una analisi attenta della situazione della diocesi, si propone e si verifica una programmazione pastorale (Sinodo 182)

Composizione

3. Sono membri del CPD il Vescovo e il Vicario Generale;
per diritto d'ufficio: Il Delegato Vescovile per la Pastorale, il Rettore del Seminario, i Presidenti delle Commissioni Pastorali permanenti, il Direttore della Caritas diocesana, il responsabile del Centro Diocesano Vocazioni, il responsabile del Centro Diocesano di Spiritualità, la segretaria dell'USMI diocesana, il Presidente diocesano dell'AC;

per elezione:

- 6 sacerdoti eletti dai Consigli Pastoralis Zonali (Pro-Vicari);
- 19 laici, così suddivisi: per la Zona pastorale Urbana 4 laici (il Vice-Presidente del Consiglio pastorale Zonale e tre altri) e per le altre Zone pastorali 3 laici (il Vice-Presidente del Consiglio pastorale di ogni Zona e due altri), eletti dai rispettivi Consigli Pastoralis Zonali, tenendo conto delle condizioni di età e di vita, sociali e professionali, del ruolo che hanno nell'apostolato, sia come singoli, sia in quanto associati. È bene che essi rappresentino in modo significativo la fascia giovanile d'età. Al CPD vengono designati fedeli che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (can. 512);
- 1 religiosa eletta dall'Assemblea delle religiose residenti in diocesi;
- 1 rappresentante laico designato per ogni Commissione Pastorale Diocesana;
- 1 rappresentante degli Istituti secolari;
- il Consiglio di Presidenza della Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali;

per nomina vescovile: alcuni membri a discrezione dell'ordinario;

per cooptazione: alcune persone particolarmente espressive della vita ecclesiale, proposte ed approvate dal Consiglio.



Articolazione e compiti

4. Presidente del CPD è il Vescovo che lo convoca e presiede.
5. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Vescovo, dal Vica-

rio Generale, dal Delegato Vescovile per la pastorale, dal segretario, da tre membri eletti dal CPD.

Ha il compito di:

- preparare il lavoro annuale da sottoporre alla discussione e approvazione del CPD;
- predisporre l'o.d.g. delle riunioni;
- assegnare lo studio preliminare di un argomento ad una commissione permanente o a un gruppo di studio e richiederne la organica rielaborazione.

6. Il Segretario, nominato dal Vescovo, ha il compito di:

- preparare e diffondere, con l'ausilio del verbalista, gli avvisi di convocazione con documentazione annessa, verbalizzare le riunioni;
- moderare, con i membri della presidenza, le riunioni;
- conservare l'archivio, pubblicare le conclusioni approvate dal Vescovo, comunicare attraverso i mass-media le notizie riguardanti i lavori del Consiglio, curando che l'informazione diventi puntuale e formativa di opinione intorno ai cammini pastorali unitari della Chiesa locale (Sinodo 187).

7. È compito del CPD studiare, aiutare e proporre conclusioni operative su tutto ciò che riguarda le attività pastorali della diocesi (can. 511). Il suo ruolo è solo consultivo, ma ha importanza rilevante all'interno del cammino decisionale, come apporto qualificato nella maturazione delle scelte pastorali (Sinodo 185).

8. Al CPD spetta in particolare:

- collaborare a predisporre il piano pastorale diocesano, pre-

- vederne l'attuazione nei diversi momenti e livelli, curarne opportune e periodiche verifiche;
- analizzare, valutare, proporre conclusioni operative sugli argomenti posti all'o.d.g.;
 - discutere e approvare la programmazione del lavoro annuale presentato dalla Presidenza, anche nei tempi e nel metodo di lavoro;
 - affidare a commissioni o gruppi di lavoro l'ulteriore disamina di argomenti in discussione;
 - studiare e discutere con il CPrD, anche con assemblee congiunte, le più importanti decisioni diocesane;
 - individuare le Commissioni pastorali permanenti richieste dalla situazione diocesana, definirne la composizione ed eleggerne alcuni membri.
 - pronunciarsi in ordine a questioni ritenute di particolare rilevanza per la comunità cristiana e per le quali si reputi opportuna la votazione di una mozione e/o intervento pubblico.

Le commissioni diocesane permanenti della pastorale

9. Le Commissioni pastorali permanenti si collocano all'interno del CPD: ne prendono origine, vi sono rappresentate dai Presidenti e dal membro laico designato al loro interno, operano in comunione con esso.

Sono il luogo dove si studiano i problemi inerenti ai vari settori della pastorale e si individuano le proposte da portare al CPD, ma sono anche organismi ai quali si affida, mediante gli uffici competenti, la messa in atto di quanto

previsto dal piano pastorale e dalla programmazione del Consiglio, approvata dal Vescovo (Sinodo 188).

10. Esse sono formate da alcuni membri del CPD, da persone esperte, anche indicate da movimenti e associazioni. Il numero dei membri, per motivi di funzionalità, non deve essere troppo elevato. Non è necessaria la rappresentatività delle Zone, mentre è indispensabile il collegamento con i CPZ per captare bisogni e stimolare il cammino della pastorale (Sinodo 190-191).
11. Le Commissioni permanenti, pur essendo legate alle scelte del CPD, sviluppano anche un loro spazio di autonomia operativa e di ricerca e sono, con un minimo di struttura, un punto di riferimento di tutta la diocesi per quanto riguarda il loro campo specifico. La rilevazione, lo studio e la proposta sono lo specifico della loro funzione. Per essere funzionanti, almeno le commissioni più importanti, devono poter disporre di un ufficio (ambiente, persone, mezzi) (Sinodo 193).
12. Il compito di collegamento delle Commissioni con il CPD ed il Vescovo e quello di coordinamento di tutta l'attività pastorale delle commissioni e degli uffici pastorali è affidato al Delegato Vescovile per la pastorale, cui spetta promuovere un ordinato ed efficace cammino pastorale della diocesi (Sinodo 194).

Funzionamento e durata

13. Il CPD viene rinnovato ogni 5 anni. Alla sua scadenza tutti i membri decadono. Il Consiglio cessa con la "sede vacante" (can. 513, §.2).

14. Il CPD si riunisce ordinariamente in seduta trimestrale per discutere l'o.d.g. trascritto nell'avviso di convocazione.

La seduta del Consiglio è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. In seconda convocazione è valida anche con un numero inferiore, purché non sia meno di un terzo.

15. Specifici argomenti possono essere proposti alla Presidenza da una Commissione pastorale, da un Consiglio Pastorale Zonale, da uno o più membri dello stesso Consiglio Diocesano.

16. Il CPD esprime il suo voto ordinariamente a maggioranza dei presenti, con votazione palese. Nel caso di elezione di persone la votazione sarà a scheda segreta.

In materia di particolare importanza, previa comunicazione, la maggioranza richiesta è della metà più uno dei componenti il Consiglio. Spetta al Vescovo approvare e dare valore esecutivo alle decisioni del Consiglio.

17. Le riunioni del Consiglio in talune circostanze o per temi di particolare importanza, a giudizio della Presidenza, potranno essere aperte a tutti i fedeli, con diritto di parola, ma non di voto.

18. I membri del Consiglio Pastorale per diritto d'ufficio decadono automaticamente col venir meno del loro incarico e vengono sostituiti dal successore. Tutti i membri decadono nel caso trasferiscano la loro residenza fuori diocesi o qualora rimangano assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. Il membro decaduto verrà sostituito.

tuito: dal Vescovo, se di nomina vescovile; dal primo dei non-eletti nella elezione che lo ha espresso.

19. Ordinariamente, i membri del CPD non dovranno essere eletti per il terzo mandato consecutivo (can. 501 e Sinodo 179).
20. Modifiche al presente Statuto, come pure agli Statuti del Consiglio Zonale, del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consiglio per gli Affari Economici, possono essere proposte e discusse all'interno del Consiglio Pastorale Diocesano e le conclusioni vengono affidate al Vescovo affinché, a norma del can. 510, §.1, egli le approvi oppure le respinga.
21. Per quanto non è contemplato nel presente statuto, si applicano le norme del Diritto Canonico.

Statuto del

Consiglio Pastorale Zonale (CPZ)

Le Zone Pastorali

1. La diocesi è divisa in 6 Zone così denominate:

Zona Urbana: comprende le seguenti parrocchie: Cattedrale - S. Benedetto - S. Pietro - S. Bartolomeo - S. Carlo Borromeo - S. Cuore di Gesù - S. Giacomo - SS. Trinità.

Zona Suburbana: comprende le seguenti parrocchie: Ombriano - Sabbioni - S. Bernardino - Vergonzana - S. Maria della Croce - S. Michele - S. Stefano - S. Angela Merici - Castelnuovo - S. Maria dei Mosi.

Zona Sud: comprende le seguenti parrocchie: Bolzone - Credera - Montodine - Moscazzano - Ripalta Arpina - Ripalta Guerina - Ripalta Nuova - Rovereto - Rubbiano - Zappello.

Zona Nord: comprende le seguenti parrocchie: Azzano - Campagnola - Capralba - Casaletto Vaprio - Cremosano - Farinate - Pieranica - Pianengo - Quintano - Sergnano - Torlino - Trescore - Trezzolasco.

Zona Est: comprende le seguenti parrocchie: Bottaiano - Camisano - Casale - Castelgabbiano - Izano - Madignano - Offanengo - Ricengo - Ripalta Vecchia - Salvirola - Vidolasco.

Zona Ovest: comprende le seguenti parrocchie: Bagnolo - Capergnanica - Cascine Gandini e Capri - Casaletto Ceredano - Chieve - Monte - Palazzo Pignano - Passarera - Scannabue - Vaiano.

2. Le zone pastorali sono:

- una realtà di collegamento e collaborazione tra comunità cristiane che hanno una certa omogeneità culturale, socio-economica, geografica;
- spazio per superare l'orizzonte ecclesiale ristretto della parrocchia, la quale, pur mantenendo il suo valore originale, deve aprirsi ad una visione più ampia per raggiungere una maggiore unità ed efficacia pastorale in alcuni settori emergenti;
- un luogo dove si possono utilizzare al meglio le energie disponibili, anche attraverso la specializzazione di ministeri, così che i più rilevanti ambiti pastorali possano avvalersi sul territorio di animatori competenti (Sinodo 246).

Il Vicario di Zona

3. Il Vicario di Zona è nominato dal Vescovo, che lo sceglie da una terna di nomi proposti dal Clero della Zona (cfr. can. 553). Il Vicario di Zona dura in carica 5 anni e può essere nominato senza intervallo solo per un altro quinquennio.
4. Il Vicario di Zona ha un ruolo rilevante per il buon funzionamento della Zona e specificamente in rapporto al Presbiterio e al Consiglio Pastorale Zonale, essendo di ambedue responsabile. Dovrà essere perciò uomo di comunione, di forte sensibilità pastorale e di discernimento (Sinodo 258).

5. Compiti del Vicario di Zona sono:
- a) presiedere le riunioni del Presbiterio zonale;
 - b) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Pastorale Zonale;
 - c) favorire, in collaborazione con il Vescovo, la fraternità presbiterale con l'assistenza spirituale, morale e materiale fra i sacerdoti ammalati, quiescenti e in difficoltà;
 - d) incrementare e coordinare le varie attività pastorali, favorendo la "pastorale d'insieme";
 - e) sostenere e stimolare l'opera dei sacerdoti incaricati di seguire particolari settori pastorali, specie il settore dei giovani, della famiglia, della scuola, del mondo del lavoro, o altre attività che la Zona ritiene di affidare loro;
 - f) promuovere l'attuazione delle direttive del Vescovo e degli Organismi diocesani e rendere noti al Vescovo i problemi della Zona;
 - g) favorire la mutua cooperazione tra i Sacerdoti della Zona per assicurare la continuità dell'assistenza spirituale ai fedeli nelle parrocchie.
6. Al Vicario di Zona si affianca un sacerdote Pro-Vicario, eletto dal Consiglio Pastorale Zonale, il quale, entrando a far parte del Consiglio Pastorale Diocesano, vi rappresenta la Zona e mantiene il collegamento con gli organismi diocesani.

Il Presbiterio della Zona

7. Il Presbiterio zonale, porzione di quello diocesano, è formato dai parroci, dai coadiutori, dai cappellani della Zona, dai

sacerdoti residenti nella Zona che non svolgono un ministero in un'altra Zona.

8. Il presbiterio zonale è luogo di fraternità sacerdotale vissuta come accoglienza, condivisione e collaborazione pastorale. È un ambito privilegiato nel quale i Sacerdoti sono impegnati a crescere in una coscienza e in una prassi zonale, aiutandosi a superare l'immagine di una parrocchia autonoma, a sentirsi incaricati tutti insieme della pastorale e della gente del territorio, a specializzarsi possibilmente nei più rilevanti ambiti pastorali (Sinodo 251-254)
9. Il Presbiterio zonale è tenuto
 - a) nell'ambito della fraternità e comunione presbiterale:
 - ad approfondire nella riflessione e in momenti di preghiera, di scambio di revisione di vita, temi mirati e precisi obiettivi di vita e comunione presbiterale;
 - a studiare, discutere, approfondire, se richiesto, problemi posti all'o.d.g. del CPrD per dare un contributo alla loro soluzione e vivere la comunione presbiterale in dimensione diocesana (art. 10 CPrD);
 - a proporre alla Presidenza del CPrD, attraverso il Vicario zonale, problemi o temi ritenuti importanti per la vita presbiterale o per il governo della diocesi (art. 14 CPrD).
 - b) nell'ambito pastorale:
 - ad affrontare problemi pastorali negli aspetti che riguardano specificamente e propriamente il ministero presbiterale;
 - ad approfondire problemi e studiare iniziative pastorali da proporre, discutere, decidere nel CPZ e nell'assemblea zonale;

- a favorire la collaborazione ed il mutuo aiuto tra i Sacerdoti della zona, anche con sollecite sostituzioni di confratelli impediti o ammalati.
10. Presidente del Presbiterio zonale è il Vicario zonale cui spetta convocarlo e presiederlo. In caso di assenza è sostituito dal Pro Vicario.
 11. La Presidenza è costituita dal Vicario, dal Pro Vicario e dal Segretario. Alla Presidenza spetta fissare l'o.d.g. per le riunioni.
 12. Il Segretario, scelto dal Vicario zonale, deve spedire gli inviti di convocazione e redigere i verbali delle riunioni.

Il Consiglio Pastorale Zonale

13. Il CPZ è costituito dal Vescovo per favorire i rapporti interparrocchiali, la comunione tra i membri delle varie parrocchie e per meglio rispondere alle necessità pastorali che si riscontrano nelle singole zone.
14. Il CPZ è luogo d'incontro, di riflessione e di collaborazione tra sacerdoti e laici.
È composto da 1 sacerdote e 2 membri del CPP di ogni parrocchia. Dei 2 membri laici uno appartenga alla fascia giovanile (Sinodo 259-260).
Possono essere cooptati altri laici che abbiano particolare competenza o responsabilità in alcuni settori della pastorale.
15. Suoi compiti sono:
 - l'individuazione, soprattutto con l'apporto dei CPP, dei problemi caratteristici della zona, lo studio e la

- ricerca delle soluzioni, anche con il coinvolgimento di persone esperte che aiutino l'approfondimento delle tematiche stesse;
- la programmazione del lavoro pastorale della zona con la determinazione di iniziative di collaborazione e di pastorale d'insieme (Sinodo 260);
 - la formazione e il funzionamento di unità pastorali, soprattutto tra parrocchie appartenenti allo stesso comune (Sinodo 262);
 - l'esame del piano pastorale diocesano per gli opportuni adattamenti alla zona e la verifica della sua realizzazione;
 - l'elaborazione, all'inizio di ogni anno pastorale, di un programma minimo per il Consiglio e l'Assemblea zonale;
 - l'elezione, oltre che del Pro-Vicario (cfr art. 6), dei membri laici di sua competenza nel CPD, uno dei quali assume anche l'incarico di Vice-Presidente del CPZ e ne modera le riunioni.
16. Presidente del CPZ è il Vicario di Zona cui spetta convocarlo e presiederlo. In sua assenza lo sostituisce il Vice-Presidente.
17. La Presidenza è composta dal Vicario Zonale, dal Pro Vicario, dal Vice-Presidente e dal segretario laico. È compito della Presidenza preparare l'o.d.g. per le riunioni del Consiglio.
18. Il segretario è nominato dal Vicario: deve spedire gli inviti di convocazione, redigere i verbali delle riunioni e inviarne copia all'Ufficio Pastorale Diocesano.
19. Il CPZ dovrà essere convocato in seduta ordinaria almeno ogni trimestre. In talune circostanze potrà essere convocato in seduta straordinaria a giudizio della

Presidenza. La riunione sarà valida se presenti la metà più uno dei suoi membri.

20. Per favorire la partecipazione più ampia e coinvolgente al lavoro della zona e per facilitare il collegamento tra CPZ - CPP - pastorale parrocchiale, si riunisca almeno una volta all'anno l'Assemblea Zonale, composta dalla riunione collegiale di tutti i membri dei CPP della zona.

All'assemblea zonale compete soprattutto il compito di riflettere sulle proposte del CPZ per discuterle, approvarle e trasferirle poi nelle realtà parrocchiali (Sinodo 261).

21. Il CPZ dura in carica 5 anni, in concomitanza con il CPD e i CPP.

22. I suoi membri decadono qualora rimangano assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo e sono sostituiti dai rispettivi organi elettivi.

23. Per quanto non è contemplato nel presente statuto, si applicano le norme del Diritto Canonico.

Statuto del

Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP)

Natura e costituzione

1. In ogni parrocchia è costituito il Consiglio Pastorale, in rappresentanza della stessa comunità, al fine di promuovere la partecipazione di tutto il Popolo di Dio alla missione di salvezza, in comunione di vita e di azione con la Chiesa che è in Crema, guidata dal suo Vescovo.
2. Il Consiglio Pastorale rappresenta un modo efficace per favorire la corresponsabilità di tutti i fedeli all'azione pastorale ed è segno e strumento di comunione della Comunità parrocchiale.

Compiti

3. Sono compiti del CPP:
 - a) Lo studio e la rilevazione della realtà parrocchiale, in relazione ai momenti fondamentali della vita cristiana: la Catechesi, la Liturgia, la Carità. L'attenzione ai settori emergenti come: la famiglia, la gioventù, il mondo del lavoro, della scuola, della cultura, delle comunicazioni, ecc.
 - b) Lo studio, la formulazione e l'approvazione del programma annuale di azione pastorale, in riferimento al Piano Pastorale Diocesano, alle iniziative promosse nell'insieme

della Chiesa locale e alle proposte del CPZ, tenendo conto delle situazioni locali.

Per adempiere questo compito il CPP adotta, nel limite del possibile, il metodo della programmazione che richiede:

- una lettura attenta della situazione;
- la definizione degli obiettivi prioritari e intermedi;
- la individuazione delle persone e dei mezzi idonei per la realizzazione;
- le verifiche parziali e quella finale del lavoro svolto.

- c) La costituzione di commissioni o gruppi di studio, o almeno la designazione di incaricati, per l'attuazione di specifici interventi in settori particolari della comunità parrocchiale.
- d) L'elezione dei membri laici nella Presidenza del Consiglio stesso e la designazione dei rappresentanti nel CPZ.
- e) L'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, riguardanti l'amministrazione ordinaria della chiesa e delle opere parrocchiali; come pure l'approvazione di qualsiasi atto di amministrazione straordinaria.
- f) Il parere sulla designazione dei membri del Consiglio per gli affari economici, presentati dal Parroco e nominati dal Vescovo, conforme all'art. 3 del relativo statuto.

Composizione

4. Sono membri del CPP: il Parroco, che ne è il Presidente.

Di diritto: i sacerdoti che svolgono un ministero in Parrocchia (coadiutore o cappellano); una religiosa della Comunità che presta servizio in parrocchia; il Presidente dell'A-

zione Cattolica; almeno un membro del CPAE che tenga i contatti tra i due organismi di partecipazione e relazioni su quegli aspetti e scelte pastorali che li coinvolgono entrambi.

Per elezione:

- non meno di 8 laici in parrocchie fino a 1000 abitanti;
 - non meno di 10 laici in parrocchie fino a 3000 abitanti;
 - non meno di 15 laici in parrocchie oltre i 3000 abitanti;
- si lascia tuttavia al Consiglio Pastorale uscente la discrezionalità su questi numeri.

Per designazione del Parroco:

- 2 laici per parrocchie fino a 1000 ab.;
- 3 laici per parrocchie fino a 3000 ab.;
- 4 laici per parrocchie oltre 3000 ab.

Per cooptazione:

il Consiglio può cooptare alcune persone particolarmente espressive di particolari realtà, in numero non superiore a 1/5 dei componenti il Consiglio stesso.

5. Possono far parte del CPP i fedeli che sono in comunione con la Chiesa, partecipano normalmente all'assemblea eucaristica, hanno sensibilità e preparazione pastorale, capacità di collaborazione e abbiano compiuto i 18 anni.

Articolazione e funzioni

6. Presidente del CPP è il Parroco. Egli presiede i lavori del Consiglio di Presidenza, convoca e presiede il Consiglio Pastorale, ne promuove le delibere e coordina il lavoro delle Commissioni.
7. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Parroco, dal Co-

adiutore, dal Segretario scelto dal Parroco e da un membro eletto dal Consiglio. È suo compito predisporre i lavori delle riunioni, valutando le proposte che gli vengono presentate.

8. Il Consiglio Pastorale si riunisce in seduta ordinaria almeno trimestrale. Può essere convocato in seduta straordinaria per la trattazione di problemi urgenti.
9. In talune circostanze e per temi di particolare importanza, le riunioni del Consiglio, a giudizio della Presidenza, potranno essere aperte a tutti i fedeli con diritto di parola, ma non di voto.
10. Le riunioni del CPP sono valide quando sono presenti la metà più uno dei membri.
 - a) Il Consiglio prende le sue decisioni a maggioranza semplice, con voto palese. Nel caso di votazione di persone la votazione sarà segreta. È impegno del Consiglio ricercare un'ampia convergenza tra i suoi membri sugli argomenti in discussione, attraverso il confronto delle posizioni in atteggiamento di vera fraternità.
 - b) Il ruolo del CPP è solo consultivo, ma ha importanza rilevante all'interno del cammino decisionale, come apporto qualificato nella maturazione delle scelte pastorali (Sinodo 185).

Il Parroco nelle sue decisioni non disattenderà il parere del CPP, soprattutto se unanime. Qualora insorgessero divergenze in ordine a gravi problemi pastorali, si cercherà in ogni caso l'intesa attraverso un supplemento di preghiera e riflessione, ricorrendo eventualmente all'autorità competente (Sinodo 230)

11. Alla chiusura di ogni anno pastorale, il CPP esegua un bilancio del lavoro compiuto e lo renda noto con opportuno rilievo alla comunità parrocchiale. Meglio ancora se la comunità sarà messa a conoscenza dei lavori anche durante l'anno, tramite il bollettino parrocchiale. (Sinodo 237)
12. Per rispondere alle attese di partecipazione ed educare alla corresponsabilità, sono raccomandati momenti di più largo coinvolgimento attraverso l'Assemblea Parrocchiale: il Parroco, consultato il CPP, la convoca pertanto quando si devono affrontare problemi importanti o straordinari sui quali è doveroso informare e interessare tutta la comunità. (Sinodo 238)
13. Il CPP viene rinnovato ogni cinque anni. Alla scadenza tutti i membri decadono, anche se entrati a far parte durante il quinquennio.
Non decade con la morte o il trasferimento del Parroco.
14. I membri di diritto decadono col venir meno del loro ufficio e vengono sostituiti dal loro successore.
Tutti i membri decadono qualora rimangano assenti per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo.
Il membro decaduto verrà sostituito: dal Parroco, se di sua nomina; dal primo dei non eletti, se di elezione parrocchiale; dal Consiglio, se di sua cooptazione.

Norme per l'elezione del CPP

15. Nel tempo fissato dall'Ufficio Pastorale Diocesano per il rinnovo degli Organismi di partecipazione, il Parroco con il CPP in carica fissa la data delle votazioni e definisce le modalità

- adeguate alla situazione parrocchiale e tendenti comunque a favorire una larga partecipazione all'elezione. (Sinodo 234)
16. Possono votare i fedeli residenti nella parrocchia che abbiano compiuto i 18 anni.
 17. Per l'elezione dei membri del nuovo CPP, il Consiglio in carica preparerà una lista di candidati, i quali – debitamente informati sulle responsabilità e i compiti del CPP – abbiano dato la loro disponibilità, accettando la candidatura. I nomi siano disposti in ordine alfabetico, con rappresentanza di tutte le singole realtà parrocchiali (associazioni, movimenti, gruppi ecc.) e delle diverse condizioni di vita. Tale scheda dovrà contenere un numero di candidati maggiore di quello da eleggere e dovrà indicare, suddivisi per sesso ed età, il numero dei rispettivi candidati da eleggere.
 18. Le schede vengono consegnate ai parrocchiani, autenticate con il timbro parrocchiale, secondo le modalità ritenute più opportune (ad esempio distribuite nell'assemblea liturgica domenicale oppure direttamente alle famiglie...).
 19. Ogni elettore esprime il suo voto facendo un segno accanto al nome dei candidati prescelti. Il numero complessivo delle preferenze non deve essere superiore ai 4/5 dei membri da eleggere.
 20. Per quanto non è contemplato nel presente statuto, si applicano le norme del Diritto Canonico.

Statuto del

Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE)

Costituzione, natura e compiti

1. In ogni parrocchia è costituito il Consiglio per gli Affari Economici (CPAE) in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, come organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia.
2. Il CPAE provvede ad una gestione amministrativa della parrocchia ispirata a norme evangeliche di povertà e di predilezione dei poveri, finalizzata al bene della comunità, subordinata alle scelte pastorali del CPP e sempre realizzata con trasparenza. (Sinodo 240)
3. Il CPAE ha i seguenti scopi:
 - coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo della amministrazione ordinaria e straordinaria della parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
 - approvare alla fine di ciascun esercizio il rendiconto consuntivo in duplice copia: per l'archivio parrocchiale e per l'Ufficio amministrativo della Curia;
 - esprimere il parere sugli atti di ordinaria amministrazione;

- avere cura affinché i beni mobili e immobili non vadano distrutti o danneggiati, con particolare attenzione ai beni di valore artistico o storico, aggiornandone ogni anno l'inventario;
- esercitare un servizio di coordinamento e armonizzazione della gestione economica di eventuali opere parrocchiali che godono di relativa autonomia, attraverso la presenza di un proprio membro inserito nel loro consiglio di amministrazione e prendendo visione dei relativi bilanci consuntivi e preventivi. (Sinodo 241)

Composizione e durata

4. Il CPAE è composto dal Parroco che, di diritto, ne è il Presidente, dall'eventuale Coadiutore e da membri laici proposti, udito il CPP, dal Parroco al Vescovo e da lui nominati.

Il numero dei membri laici non deve essere inferiore a 3 e può essere proporzionale al numero degli abitanti della parrocchia (3 fino a 1000 ab.; 5 fino a 5000; 7 oltre). (Sinodo 242)

5. I Consiglieri devono essere persone possibilmente esperte in economia, con sensibilità ecclesiale ed attente ai problemi pastorali. Non devono avere legami di parentela col Parroco e rapporti economici con la parrocchia.

6. Il CPAE viene rinnovato ogni 5 anni con il CPP. Il mandato ai singoli consiglieri può essere rinnovato.

Il CPAE può essere riconfermato o rieletto con la nomina di un nuovo parroco.

Poteri del Consiglio

7. Spetta al Parroco convocare il Consiglio almeno ogni quadri-
mestre, presiedere la riunione e mantenere il coordinamento
tra il CPAE e il CPP.
8. Il legale rappresentante della parrocchia in tutti i negozi giu-
ridici è il Parroco (can. 232). Il Consiglio ha funzione con-
sultiva.

Tuttavia esprimendo esso la collaborazione responsabile dei fedeli nella amministrazione della parrocchia, il Parroco è obbligato a consultarlo con il dovere di tenerne in gran conto il parere, che è vincolante quando è espresso all'unanimità, fatta salva la facoltà del Parroco di ricorrere agli Organi superiori, che daranno un parere, dopo aver esaminato le proposte del CAE. (Sinodo 241, cfr. art. 10b dello Statuto CPP)

9. In ordine ai poteri amministrativi la disciplina diocesana (vedi Decreto Vescovile N. 100/08 del 29 dicembre 2008 e "Procedure" allegate) specifica che:
 - il Parroco, sentito il parere del CPAE, senza altra autorizzazione, può disporre, negli atti amministrativi di valore inferiore a 15.000 €;
 - per atti amministrativi di valore compreso tra € 15.000 e € 50.000 è richiesta l'autorizzazione dell'Economo diocesano;
 - per atti amministrativi il cui valore è compreso tra € 50.000 e € 250.000 è richiesta la licenza scritta dell'Ordinario, sentito il parere del CAE diocesano;
 - per atti amministrativi il cui valore è compreso tra € 250.000 e € 1.000.000 occorre la licenza scritta dell'Ordinario, pre-

vio il consenso del CAE diocesano e del Collegio dei Consulitori;

- per atti amministrativi di valore superiore a € 1.000.000 e, se si tratta di alienazione di doni votivi o di oggetti preziosi, occorre chiedere inoltre la licenza alla S. Sede (can. 1292);
- le domande che vengono inoltrate alla Curia per l'autorizzazione a procedere riferiscano anche il parere espresso dai Consiglieri parrocchiali.

10. Di ogni seduta consigliare il segretario, nominato dal Parroco, abbia cura di verbalizzare quanto è emerso intorno agli argomenti posti all'o.d.g. e le relative conclusioni.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

11. Il CPAE non si limiti a presentare annualmente il bilancio consuntivo al CPP, ma lo renda noto anche alla comunità parrocchiale.

In caso di decisioni importanti che implicano grossi sforzi economici, il Parroco, sentito il CPAE e il CPP, convochi l'Assemblea parrocchiale per una doverosa informazione e consultazione. (Sinodo, 241)

12. Per quanto non è contemplato nel presente statuto, si applicano le norme del Diritto Canonico.

13. Per quanto non è contemplato nel presente statuto, si applicano le norme del Diritto Canonico.

Indice

<i>Presentazione e decreto vescovile</i>	pag. 3
<i>Statuto</i> <i>Consiglio Presbiterale Diocesano (CPrD)</i>	pag. 7
<i>Statuto</i> <i>Consiglio Pastorale Diocesano (CPD)</i>	pag. 15
<i>Statuto</i> <i>Consiglio Pastorale Zonale (CPZ)</i>	pag. 23
<i>Statuto</i> <i>Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP)</i>	pag. 31
<i>Statuto</i> <i>Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE)</i>	pag. 37

